



Atto Dirigenziale n° 3033/2020

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 374/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTO GENERALE DI AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI E DELLE AUTORIZZAZIONI UNICHE RILASCIATE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. PER LA SOLA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI A SEGUITO DELLA MODIFICA ALLA DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI APPORTATA DALL'ART. 1 COMMA 9 DEL D.LGS 116/2020.

IL DIRETTORE
 (Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 del 13/10/2020, che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore Sostenibilità ambientale e Protezione civile fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali:

- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- il d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il d.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- le Autorizzazioni Integrate Ambientali e le Autorizzazioni Uniche rilasciate ai sensi del d.Lgs 152/06 e s.m.i. per la gestione dei rifiuti speciali;
- il d.Lgs. 03 settembre 2020 n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.";

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 9, del d.lgs n. 116 del 03/09/2020 ha modificato la definizione di "rifiuti urbani" prevista dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, che ora ricomprende anche: "*i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti (diverse dalla domestica – n.d.r.) che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies*";
- all'art. 184, comma 2, del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 è stabilito: "*Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter)*";
- l'art. 6, comma 5, del d.lgs n. 116 del 03/09/2020 ha previsto che: "*al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1°(gradi) gennaio 2021*";

Documento Firmato Digitalmente

Considerato che, a seguito della predetta modifica normativa:

- alcune tipologie di rifiuti cambieranno la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani a decorrere dal 01/01/2021, senza mutare natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice EER;
- in assenza di aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e Autorizzazioni Uniche rilasciate, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, gli impianti in possesso di autorizzazione per la sola gestione di rifiuti speciali, dal 1 gennaio 2021 non potranno più ricevere quei rifiuti che cambieranno la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto precede, assumere un provvedimento generale di aggiornamento alle nuove disposizioni normative delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e Autorizzazioni Uniche rilasciate ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 che consenta agli impianti in possesso di autorizzazione alla sola gestione di rifiuti speciali di continuare a ricevere, anche dopo il 31 dicembre 2020, quei rifiuti, in precedenza già ritirati, che cambieranno la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani (senza mutare natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice EER), ciò anche al fine di evitare difficoltà nella prosecuzione della corretta gestione dei rifiuti in parola;

Dato Atto che, a seguito di quanto precede, non si rende necessario l'adeguamento degli importi delle fidejussioni già prestate a favore della Provincia, calcolati adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19 novembre 2004;

Fatti Salvi ed imprejudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

DISPONE

1. di aggiornare alle nuove disposizioni normative le Autorizzazioni Integrate Ambientali e le Autorizzazioni Uniche rilasciate, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, agli impianti in possesso di autorizzazione alla sola gestione di rifiuti speciali per consentire loro di continuare a ricevere, anche dopo il 31 dicembre 2020, quei rifiuti, in precedenza già ritirati, che cambieranno la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani (senza mutare natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice EER);
2. di stabilire che si provvederà all'aggiornamento del singolo provvedimento autorizzativo alla prima occasione utile;
3. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, le prescrizioni/condizioni e le disposizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e delle Autorizzazioni Uniche già rilasciate, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 per la gestione di rifiuti;
4. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, , ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
5. di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Brescia;
6. che il presente provvedimento venga comunicato a:
 - a. tutti i Comuni della Provincia di Brescia;
 - b. tutti gli impianti della Provincia di Brescia titolari di un'Autorizzazione Integrata Ambientale o di un'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del d.lgs. n. 152/06, per la gestione dei rifiuti tramite l'applicativo O.R.S.O.;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Lombardia - D.G. Ambiente, all'A.R.P.A. Dipartimento di Brescia, ad A.T.S. di Brescia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Prefettura di Brescia e all' Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 21-12-2020